**CONVENZIONE**

*Per la fornitura del servizio di asilo nido in favore dei figli dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*

**TRA**

la *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*, di seguito Consob, (codice fiscale 80204250585) con sede in Roma, alla via G. B. Martini n. 3 (cap 00198), legalmente rappresentata - ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Consob – da XXXXXXXXXXXXXXXX,

**E**

la Società *XXXXXXXXX,* di seguito ASILO(codice fiscale XXXXXXXX) con sede in XXXX, alla via XXXXXX in persona del legale rappresentante *pro tempore*, XXXXXXX, Aut. Comunale n. XXXX del XXXXX.

**PREMESSO**

* che la Consob intende fornire ai figli dei propri dipendenti un servizio di asilo nido;
* che la Consob ha deliberato di procedere alla stipula di una apposita *Convenzione* con strutture ubicate nelle vicinanze delle proprie Sedi di Roma e Milano al fine di garantire ai dipendenti dell’Istituto la possibilità di fruire del citato servizio;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue.

**Articolo 1**

***Fornitura del servizio***

**1.** L’ASILO si impegna a riservare, fino al giorno 31.05.2024 compreso, i seguenti posti in favore dei figli dei dipendenti della Consob:

* X per il turno 8,00-13,00;
* X per il turno 8,00-16,30;
* X per il turno 8,00-18,00.

**2.** Entro la data del 31.05.2024 la Consob fornirà all’ASILO l’elenco completo dei bambini figli di dipendenti che frequenteranno, nel corso dell’anno pedagogico 2024/2025, la struttura gestita dalla società stessa.

**3.** L’elenco di cui al comma precedente conterrà:

* i dati anagrafici completi del bambino (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
* i dati anagrafici del genitore dipendente della Consob (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
* la fascia di orario prescelta per ciascun bambino con l’indicazione dell’importo della relativa retta.

**4.** L’ASILO si impegna a comunicare alla Consob i posti che eventualmente dovessero rendersi disponibili nel corso dell’anno pedagogico, allo scopo di ammettere alla frequenza figli di dipendenti la cui domanda sia collocata in lista di attesa o sia stata presentata nel corso dell’anno pedagogico medesimo.

**5.** La Consob non assume alcun impegno circa l’effettiva copertura, in tutto o in parte, dei posti resi disponibili per il proprio personale.

**Articolo 2**

***Durata della Convenzione***

La presente Convenzione ha durata per l’intero anno pedagogico 2024/2025 e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza.

**Articolo 3**

***Contributo a carico della Consob***

**1.** Per l’anno pedagogico 2024/2025 la Consob corrisponderà all’ASILO - a titolo di contributo a proprio carico per la frequenza della struttura gestita dall’ASILO da parte di ciascuno dei bambini figli di propri dipendenti di cui al precedente articolo – quanto segue:

* un importo pari all’80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
* un importo pari all’80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 16:30;
* un importo pari all’80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
* un importo pari all’80% della quota di iscrizione annuale (*una tantum*) e comunque non superiore ad € 410,00.

**2.** La quota residua derivante dalla differenza tra la retta mensile praticata dall’ASILO per ciascun turno ed il contributo corrisposto dalla Consob, nonché la quota residua derivante dalla differenza tra la quota di iscrizione praticata dall’ASILO e il contributo corrisposto dalla CONSOB, sarà a carico esclusivo del dipendente fruitore del servizio.

**Articolo 4**

***Pagamenti della quota a carico della Consob e penali***

**1.** Il pagamento della quota di iscrizione annuale a carico della Consob sarà effettuato dalla Consob stessa, a mezzo bonifico bancario, a fronte di regolare fattura elettronica intestata alla Consob – Divisione Amministrazione, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA (codice fiscale 80204250585) da emettere a seguito del perfezionamento dell’iscrizione.

**2.** Il pagamento delle quote di retta mensile dovute sarà effettuato dalla Consob, a mezzo bonifico bancario, a fronte di regolari fatture elettroniche intestate alla Consob – Divisione Amministrazione, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA (codice fiscale 80204250585), che potranno essere emesse, con cadenza mensile, dall’ASILO solo a seguito dell’effettuazione della relativa prestazione.

**3.** Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, subordinatamente alla verifica della regolarità della prestazione, nonché alla verifica della regolarità contributiva della Società, sulla base delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Si applica l’art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023.

**4.** Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, i pagamenti saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l’ASILO sarà tenuto a comunicare previamente alla CONSOB gli estremi identificativi del conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

**5. Si fa presente che la CONSOB accetta esclusivamente fatture elettroniche.** Nelle **fatture elettroniche**, da emettere con cadenza mensile posticipata, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

* cod. Ufficio **UF342U**;
* CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Divisione Amministrazione – Ufficio Amministrazione e Contratti Roma – **C.F. 80204250585**, **codice CIG** e **Numero P.O.** che saranno definiti e comunicati all’esito del perfezionamento delle iscrizioni dei figli dei dipendenti aventi diritto.

La fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normative o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

In particolare, si precisa che costituiranno causa di formale rifiuto delle fatture elettroniche, esercitato attraverso il Sistema di Interscambio (SDI):

a) l’emissione di una fattura per prestazioni non eseguite;

b) la mancata o errata indicazione del CIG;

c) la mancata o errata indicazione di elementi in fattura per i quali è impossibile procedere alla correzione mediante le procedure di variazione previste dall’art. 26 del DPR 633/72.

Il termine per il pagamento verrà inoltre sospeso qualora la Consob comunichi (a mezzo PEC) la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprenderà a decorrere dal momento in cui la stessa Consob riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

La Consob **non** è soggetta all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti disciplinato dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split Payment).

**6.** In caso di chiusura o inagibilità della struttura, non dipendente da causa di forza maggiore, non preventivamente comunicata al dipendente della Consob, verrà applicata una penale pari all’1% del contributo mensile a carico della Consob per ogni giorno di chiusura.

**7.** In caso di inadempienza dell’obbligo di riserva dei posti indicati in sede di candidatura, si applicherà una penale pari a € 500,00 per ciascun posto non conservato.

**8.** L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del controvalore massimo stimabile delle prestazioni comprese nella presente convenzione. Oltre detto limite la Consob potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento.

**9.** Ai fini dell’applicazione delle penali, la Consob provvederà, in forma scritta (anche con trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A.R.) a contestare all’ASILO le inadempienze riscontrate.

L’ASILO potrà, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, far pervenire alla Consob le proprie deduzioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della Consob, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. L’ammontare di ciascuna penale sarà addebitato, di regola, sui crediti dell’ASILO dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

**10.** I bonifici bancari che saranno emessi nei confronti dell’ASILO riporteranno il C.I.G. (codice identificativo gara) che caratterizza la presente procedura e che è riportato in epigrafe.

**Articolo 5**

***Referente del servizio e Direttore dell’esecuzione del contratto***

**1.** Il Referente del servizio per conto dell’ASILO è XXXXX.

**2.** Il Referente del servizio provvederà, per conto dell’ASILO, a vigilare affinché ogni fase attuativa dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

**3.** Il Direttore dell’esecuzione del contratto per conto della Consob è il dott. XXXXXXX (tel. 068477XXX; email x.xxxxxx@consob.it).

**4.** Il Direttore dell’esecuzione del contratto svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante il periodo di vigenza della Convenzione e sarà incaricato, inoltre, di attestare la verifica di regolare esecuzione.

**Articolo 6**

***Obblighi di riservatezza***

**1.** L’ASILO ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

**2.** L’ASILO è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza. In particolare, l’ASILO è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

**3.** Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’ASILO sviluppa o realizza in esecuzione della presente Convenzione.

**4.** L’ASILO potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d’appalto e comunque previa comunicazione alla Consob.

**5.** L’ASILO è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al d.lgs 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dalla Consob.

**Articolo 7**

# *Informativa sulla protezione dei dati personali*

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali si informa che la Consob effettua il trattamento dei dati personali forniti dai candidati anche in forma automatizzata, per le finalità di espletamento della procedura di acquisto di cui trattasi; essi saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura e il possesso dei requisiti richiesti.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e alla tutela dei diritti degli interessati.

In relazione ai dati personali di pertinenza degli aggiudicatari, il trattamento dei dati personali proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del contratto.

I dati concernenti l’esistenza di condanne penali, l’applicazione di misure di sicurezza, la pendenza di procedimenti penali o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza sono trattati al fine di accertare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dalla gestione della procedura e del successivo contratto, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato nel corso della procedura ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa (artt. 15-22 del GDPR) quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma -**-** posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali -**-** Piazza di Monte Citorio, n. 121 -**-** Roma.

**Articolo 8**

***Risoluzione***

**1.** La Consob potrà risolvere unilateralmente il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento che comporti il superamento del limite massimo di penali applicabili, secondo quanto indicato all’articolo 4

b) accertamento, della mancanza o della sopravvenuta perdita da parte dell’ASILO dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del d.lgs. 36/2023, ovvero dei requisiti professionali per la prestazione del servizio di asilo-nido;

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 4.

d) inadempimento agli obblighi indicati all’art. 3, comma 3, della presente Convenzione.

**2.** Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la Consob comunichi per iscritto con raccomandata A/R o PEC all’ASILO di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**3.** In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l’applicazione delle penali previste dall’art. 4 della presente Convenzione.

**Articolo 9**

***Patto di Integrità***

La Consob è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle proprie procedure, la Consob ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori economici di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente alla proposta di convenzionamento, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione. Con l’inserimento di tale Patto s’intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità per tutti gli operatori economici, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione della presente convenzione.

La Consob verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte dell’ASILO, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

**Articolo 10**

***Foro competente***

**1.** Per ogni controversia relativa alla applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

|  |  |
| --- | --- |
| Per la Società XXXXXXIl legale rappresentante *pro tempore**(Sig.XXXXX)* | Per la ConsobDott. XXXXXXXX |